

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07939/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7939 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Grazia Nania, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Rosanova, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lettere (Napoli), via Conserve n. 20, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Formez P.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Paparatti Massimo, Rodio Raffaele, Tarsia Francesco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

1) delle graduatorie dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 91 unità, resa pubblica in data 14 giugno 2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicata sul portale inPA nel rispetto del DPR 82/2023, in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori della ricorrente Grazia Nania con punteggio utile di 30,125;

2) delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori nella parte in cui: Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della graduatoria sub 1);

3) dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024, in relazione alla graduatoria degli idonei-vincitori, quale provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede – collegamento online Provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;

4) del provvedimento del 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Scorrimento - Assunzione vincitori, - collegamento online P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti

effettivamente disponibili, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024 di interesse della ricorrente, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di colmare, attraverso la tecnica dello scorrimento, le vacanze provocate dalla parziale mancata immissione in ruolo dei primi soggetti ritenuti vincitori e già impugnata;

il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa seconda sede, della ricorrente Grazia Nania, titolare del punteggio utile di 30,125;

5) della nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo pec alla ricorrente, in relazione all'apposita richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda di partecipazione alla pagina 5, con cui veniva sottolineato il conseguimento qualifica in data 15 settembre 2021;

6) del presupposto bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e, specificatamente gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, dai quali si evince la condizione di riservataria (servizio civile), la titolarità del diritto di preferenza (per avere una figlia minore) e il diritto ad ottenere, al pari di ogni candidato che abbia conseguito il diploma di laurea a ciclo unico, nei 7 anni precedenti la pubblicazione del bando, un punteggio aggiuntivo addirittura raddoppiato, ed integrato da ulteriori 2,00 punti, che tiene conto del voto e delle tempistiche di conseguimento e di ulteriori 3,00 pt. per l'abilitazione alla professione forense;

7) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna alla stessa i punteggi integrativi di 6,00 pt. e 2 pt.;

8) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che,

comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;

MOTIVI AGGIUNTI:

della comunicazione pervenuta alla ricorrente via pec del 15 ottobre 2024 con la quale Formez le assegnava, nella graduatoria del Distretto di Reggio Calabria – concorso AUPP, la posizione n. 122 con punteggio di 28,125.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Formez P.A.e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che, fissato il ricorso alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito, con atto notificato a mezzo pec in data 18 novembre 2024 e depositato in giudizio il 20 novembre 2024, è stato proposto ricorso per motivi aggiunti, per cui non sussistono più i termini a difesa stabiliti *ex lege*;

Ritenuto di dover, pertanto, di rinviare all'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la trattazione del merito sul ricorso in epigrafe;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba estendersi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., ai motivi aggiunti con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e del presente decreto - il testo integrale dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti ed il presente decreto. La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE il RINVIO del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 25 febbraio 2025 per la trattazione del merito;
- DISPONE l'INTEGRAZIONE del CONTRADDITTORIO con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

